



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio di Siracusa

VIII° SETTORE ECOLOGIA , AUTOPARCO, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Autoparco

CAPITOLATO D'ONERI

PER LA COPERTURA DEL RISCHIO

R.C.A. E GARANZIE ACCESSORIE

Parco veicoli del Comune di Rosolini

SOMMARIO

• Contraente	Pag. 3
• Massimali	Pag. 3
• Durata contrattuale	Pag. 3
• Scadenza	Pag. 3
• Rateizzazione	Pag. 3
• Note	Pag. 3
• Condizioni Generali di Assicurazione:	Pag. 4
• Norme che regolano l'Assicurazione R.C.A.	Pag. 7
• Estensioni varie alla garanzia RCA	Pag. 8
• Allegato tabella A	Pag. 13

CONTRAENTE

Comune di Rosolini
Sede: Via Roma 2 - 96019 Rosolini (SR)
P.I.:

MASSIMALI E SOMME DA ASSICURARE

Come da allegato

DURATA CONTRATTUALE

Anni 1 con effetto dalle ore 24,00 del 01.01.2016

SCADENZA

01.01.2017, senza tacito rinnovo e senza obbligo di disdetta

RATEIZZAZIONE

Annuale

NOTE

//

PREMIO LORDO ANNUO

€. 23.960,00

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 C.C.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

L'eventuale omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte del Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale o comunque involontario, non pregiudicheranno il presente contratto di assicurazione.

ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO, DECORRENZA DELLA GARANZIA

Premesso che l'assicurazione scade alle ore 24.00 del giorno 01/01/2016 e che le stesse devono essere rinnovate entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza, che per ragioni di apertura cassa comunale non è possibile effettuare il pagamento del premio al ritiro delle quietanze assicurative. Lo stesso sarà pagata entro e non oltre il 28/02/2015.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Per quanto riguarda la rata iniziale di perfezionamento fino al 01/01/2016 la Compagnia dichiara che la copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel capitolato di gara o dalle ore 24 del giorno stabilito nel verbale di aggiudicazione della gara stessa e il pagamento della stessa avverrà entro e non oltre 60 giorni dalla data della consegna della polizza.

Trascorso tale termine, salvo accordi fra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24 del giorno della deliberazione di pagamento.

Ai sensi dell'Art 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18/01/20008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art 3 del Decreto. Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art.1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

ART. 3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art.1898 CC)

ART. 5 - DENUNCIA DI SINISTRO

La denuncia del sinistro deve essere redatta, ove possibile, sul modulo approvato con decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge 23/12/1976 n. 857

convertito con modificazioni nella Legge 26/2/1977 n. 39 e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro, così come richiesto nel modulo stesso, deve obbligatoriamente essere rilevato dalle autorità, e nella fattispecie dalla Polizia Municipale, dovranno essere forniti, tutti i dati relativi alla controparte.

La denuncia del sinistro deve essere fatta alla Direzione della Compagnia tramite l'Agenzia cui è assegnata la polizza, o il Broker entro 5 (CINQUE) giorni dal momento in cui il Settore Competente ne sia venuta a conoscenza.

In caso di omissione, inessattezza o ritardo nella denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la società ha diritto di rivalsa in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

Il Comune fornirà alla Società le informazioni e le prove che la stessa possa ragionevolmente richiedere al riguardo.

ART. 6 – RISARCIMENTO DIRETTO

Come previsto dalla "procedura di risarcimento diretto" di cui all'art. 149 del D.Lgs. n. 209/05, Codice delle assicurazioni private, e del Regolamento emanato dal D.P.R. n. 254/06, per i sinistri nei quali l'assicurato ritenga che la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico della controparte, la richiesta di risarcimento dei danni subiti dal veicolo assicurato e/o per lesioni di lieve entità del conducente, dovrà essere inoltrata direttamente alla Società, anziché alla Compagnia assicuratrice del responsabile.

La "procedura risarcimento diretto" è operativa a condizione che:

- si tratti di collisione che coinvolge due soli veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano) ed assicurati per la R.C.A.;
- dalla collisione siano derivati danni ai veicoli e/o alle cose e/o lesioni di lieve entità ai loro conducenti;

La richiesta deve essere inoltrata dal danneggiato a mezzo lettera raccomandata A/R, o con consegna a mano, o a mezzo telegramma o telefax, o in via telematica o telefonica.

La richiesta deve contenere:

1) per i danni al veicolo e/o alle cose i seguenti elementi:

- a) i nomi degli assicurati;
- b) le targhe dei veicoli coinvolti;
- c) la denominazione delle rispettive Società assicuratrici;
- d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
- e) le generalità di eventuali testimoni;
- f) indicazione di eventuale intervento da parte di organi di polizia;
- g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare il danno;

2) nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti:

- a) l'età, l'attività e il reddito del danneggiato;
- b) l'entità delle lesioni subite;
- c) la dichiarazione di cui all'art. 142 del D. Lgs. N. 209/2005 "Codice delle Assicurazioni Private" circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
- d) l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
- e) l'eventuale consulenza medico legale di parte, corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.

3) per i danni subiti da terzi trasportati: la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata alla

Compagnia Assicuratrice del Contraente, ai sensi dell' art. 141 del D. Lgs. N. 209/2005 "Codice delle Assicurazioni Private".

ART. 7 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

ART. 8 - DANNI CAGIONATI DA COLPA GRAVE

L'Impresa è obbligata anche per i sinistri cagionati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che detengano legittimamente il veicolo.

ART. 9 – TITOLARIETA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse Assicurato.

ART. 10 – COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società Delegataria sul documento di Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

ART. 11 - INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

Si conviene fra le parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

ART. 12 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente regolamentato, valgono le norme di legge.

ART. 13 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La durata del presente contratto, viene stabilita dalle ore 24 del 01/01/2016 alle ore 24 del 01/01/2017 e a tale data la polizza si intenderà cessata a tutti gli effetti senza obbligo di disdetta da parte del Contraente.

ART. 14 - FORO COMPETENTE

Foro competente, è esclusivamente quello della Sede del Contraente/Assicurato.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE R.C.A. E GARANZIE ACCESSORIE

ART. 15 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E MASSIMALI

Premesso che:

- l'intero parco veicoli a motore dell'Ente è descritto in allegato
- i mezzi sono individuati per marca, tipo, targa di immatricolazione o telaio, nonché
 1. potenza fiscale per il parco autovetture;
 2. peso complessivo a pieno carico per il parco autocarri, macchine operatrici e macchine agricole;
 3. cilindrata per il parco motocarri;
 4. numero posti autobus
- viene riportato lo stato dei sinistri relativa alla classe di destinazione indicando:
 1. classe di bonus/malus per le autovetture e autocarri;
 2. presenza di pejus per gli autocarri e autobus;
 3. eventuali dati variabili di merito per gli altri mezzi

si assicura l'intero parco veicoli a motore con un massimale per sinistro così individuato :

- ✓ € 6.000.000,00 massimale unico per persone e per cose e animali;

ART. 16 - TIPOLOGIA DI POLIZZA E DEL RISCHIO R.C.A.

Il contratto di assicurazione conterrà le Condizioni Generali di Assicurazione previste dalla normativa di legge vigente (L. n 990/1969 e successive modificazioni), dalle condizioni ANIA, integrate dalle condizioni di seguito previste.

- Garanzie Base :
rischi previsti dalla normativa vigente (RCA obbligatoria), derivanti dalla circolazione sia su area pubblica che privata, intendendosi per circolazione sia il movimento quanto la sosta o la fermata.
- Forma Tariffaria :
 - ✓ Bonus Malus per le autovetture e motocicli ;
 - ✓ Bonus Malus/Tariffa Fissa per autocarri e motocarri;
 - ✓ Tariffa Fissa per gli altri veicoli.

I mezzi da assicurare sono descritti all'Allegato al capitolato.

La formula del contratto consiste preferibilmente in una unica polizza amministrata con libro matricola; tuttavia, ferme restando le condizioni contrattuali previste, saranno ammesse anche polizze singole.

ART. 17– VARIAZIONE PARCO AUTOMEZZI

I nuovi mezzi acquistati nel corso di validità del contratto assicurativo saranno assicurati dalla Compagnia agli stessi tassi ed alle medesime condizioni della presente polizza.

Per i mezzi soggetti a tariffa bonus/malus o con classi di merito, le eventuali sostituzioni, a condizione che l'inclusione e l'esclusione siano effettuate simultaneamente, avverranno conservando la classe di merito del veicolo sostituito.

ART. 18– REGOLAZIONE DEL PREMIO

Le inclusioni di nuovi mezzi od esclusioni di mezzi assicurati verranno comunicati dall'Assicurato al loro verificarsi.

La Compagnia di Assicurazione emetterà alla scadenza del contratto apposita appendice in cui verrà indicata la regolazione del premio intervenuta a seguito delle variazioni di cui sopra.

La differenza (attiva o passiva) risultante dall'appendice di regolazione sarà versata nei tempi contrattualmente previsti dalle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" che decorreranno dal ricevimento del documento di regolazione.

ART. 19 - SINISTRI

La Società si impegna a fornire, dietro richiesta del Contraente e con cadenza semestrale, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano i seguenti dati:

- estremi del sinistro;
- stato di avanzamento dell'iter liquidativo;
- gli importi liquidati o riservati.

ART. 20 - RINUNCIA ALLA RIVALSA DELL'ASSICURATORE PER SOMME PAGATE IN CONSEGUENZA DELL'INOPPONIBILITA' AL TERZO

L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti:

- 1) dell'Ente o Società proprietaria o del conducente del veicolo assicurato:
 - a) nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
 - b) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool) o 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del D.L.30/4/92 n.285 del codice della strada, relativo Regolamento e successive modifiche;
 - c) se il Conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo; L'assicurazione non è operante nel caso in cui l'Ente proprietario o la Società proprietaria o locataria fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.
 - d) se il Conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo.

Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto c) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo, nel caso previsto al punto d) la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del Conducente.

- 2) del solo Ente o Società proprietaria del veicolo assicurato:

- e) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;

La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui l'Ente proprietario o la Società proprietaria o fossero a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa

ART. 21 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Svizzera, del Lichtenstein, della Croazia e della Repubblica di Cipro.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della "Carta Verde", le cui sigle internazionali riportate sulla medesima non siano barrate.

L'Impresa su richiesta del Contraente/Assicurato è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

ART. 22 – ESTENSIONI VARIE ALLA GARANZIA RCA

Le garanzie RCA si intendono estese:

- nel caso di impiego di autoveicoli a scopo di prova, collaudo, dimostrazione;
- agli autoveicoli destinati ad esercitazione di guida per l'abilitazione del personale dipendente, in tal caso l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore,

-
- l'allievo conducente anche quando è alla guida , tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente;
- agli autoveicoli che fermi senza conducente si dovessero accidentalmente e per qualsiasi ragione muovere provocando danni a terzi;
 - agli autoveicoli trainanti e trainati a rimorchio per effetto di guasti che non consentano la circolazione quando il veicolo identificato in polizza è destinato al trasporto cose la garanzia deve comprendere per i danni involontariamente cagionati ai terzi nell'esecuzione delle **operazioni di carico** da terra sul veicolo e **viceversa**, eseguite a mano e con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna, nel ambito della garanzia, non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni e le persone trasportate;
 - agli autoveicoli tutti nell'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e comunque nei locali tutti in uso e/o proprietà dell'Assicurato/Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli;
 - agli autoveicoli (ad esempio pulmini adibiti al trasporto di disabili, anziani ecc.) in occasione dell'apertura e chiusura delle portiere e durante la salita e la discesa dei passeggeri;
 - per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli,
 - per fatti dolosi commessi da persone per le quali l'Assicurato debba rispondere salvo rivalsa nei confronti del responsabile;
 - ai danni a terzi derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati da persone non dipendenti del Contraente e in forza di specifico contratto d'appalto.
 - Si intendono compresi in garanzia i veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici, nonché i veicoli adibiti al trasporto di gas tossici o di materie esplosive a condizione che la destinazione d'uso corrisponda a quella prevista dal libretto di circolazione.

22.A *Ricorso Terzi da Incendio*

L'impresa, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di €. 300.000,00. Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

22.B *Spese di recupero*

Qualora in seguito a sinistri conseguenti ad incendio, furto, eventi socio-politici, il veicolo identificato in polizza non sia in grado di procedere con i propri mezzi, o qualora il veicolo assicurato subisca un guasto meccanico e/o elettrico che non ne consenta lo spostamento autonomo, la Società deve rimborsare le spese di recupero, purché documentate, fino alla concorrenza di €. 2.500,00 per sinistro.

Si precisa che sarà sempre escluso il costo dei pezzi di ricambio e delle riparazioni effettuate in autofficina.

Oltre alle spese di recupero del veicolo, la Società deve rimborsare altresì le spese sostenute dalle persone trasportate per il rientro al proprio domicilio, entro il limite di Euro 1.500,00 sopra citato.

22.C *Responsabilità Civile dei trasportati*

L'impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo dei veicoli assicurati per i danni involontariamente arrecati a terzi non trasportati durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso ed alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

22.D *Imbrattamento della Tappezzeria*

L'impresa rimborsa all'Assicurato , purché documentate, le spese sostenute per il ripristino della tappezzeria del veicolo assicurato, imbrattata o danneggiata a causa di trasporto necessitato per soccorso a vittime della strada.

22.E *Rottura cristalli*

L'impresa rimborsa le spese sostenute per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi fino a €. 260,00 per evento.

22.F Spese di immatricolazione, spese di assicurazione R.C.A. – Tassa di proprietà

Le garanzie operano in tutti i casi in cui l'Assicurato perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro.

L'Impresa rimborsa:

- ✓ le spese di immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo dello stesso tipo fino a € 300,00 per evento;
- ✓ la quota parte di premio R.C.A., al netto delle imposte, intercorrente fra la data dell'evento e quella della scadenza del certificato di assicurazione;
- ✓ la quota parte dell'importo versato per la tassa di proprietà intercorrente fra la data dell'evento e la data di scadenza di validità in atto.

22.G Ripristino Airbag

Limitatamente alle autovetture, l'Impresa rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta per cause accidentali oppure per incidente da circolazione fino alla concorrenza di € 520,00.

22.H) Assistenza

La Società assicuratrice dovrà garantire, tramite una struttura Organizzativa, il soccorso stradale, qualora il veicolo abbia subito, un incidente, un guasto, il recupero del veicolo uscito di strada, l'invio di Officina mobile, assistenza telefonica e pronto guasti.

- **Soccorso Stradale**, derivanti da incidenti durante la circolazione del veicolo stesso anche se autonomo senza l'identificazione di un altro veicolo antagonista e da guasto;
- **Officina Mobile** derivanti da guasto, dalla circolazione del veicolo e anche nell'ipotesi di casuale foratura di pneumatico;
- **Recupero del veicolo uscito di strada**, qualora il veicolo sia uscito dalla sede stradale e non riesce a rientrare autonomamente, la struttura organizzativa dovrà intervenire con mezzi di soccorso appropriati per riportare il veicolo nella sede stradale;
- **Assistenza telefonica**, la struttura Organizzativa deve garantire una assistenza telefonica giornaliera 24/24h;
- **Rientro del passeggero**, qualora il veicolo abbia subito un incidente un guasto la società assicuratrice deve garantire il rientro del passeggero e del conducente nei luoghi di origine.

ART. 23 - RISCHIO INCENDIO, FURTO ED EVENTI SPECIALI

La Società garantisce i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati come da elenco allegato e solamente per quelli che prevedano la garanzia conseguenti a:

- a) incendio, scoppio ed esplosione, azione del fulmine;
- b) furto totale, furto parziale, rapina, consumati o tentati, compresi i danni prodotti al veicolo nel tentativo, nella esecuzione od in conseguenza del furto e della rapina;
- c) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- d) inondazioni, trombe d'aria, caduta di grandine, neve, ghiaccio, pietre, valanghe e slavine, purché il veicolo sia assicurato per la garanzia incendio.

Tutte le garanzie ad eccezione del punto a) sono prestate con una applicazione del 10% di scoperto e un minimo non indennizzabile di € 258,00 sull'ammontare del danno stesso e un massimo risarcimento per il punto d) pari a € 2.600,00 .

L'impresa s'impegna in occasione di ciascun rinnovo annuale ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e conseguentemente a modificare il relativo premio.

ART. 24 - PRECISAZIONI DI GARANZIA PER IL RISCHIO FURTO

Rischio Furto

La Società risponde inoltre dei danni diretti e materiali al mezzo conseguenti a:

- circolazione successiva al furto o rapina per gli stessi capitali della garanzia base; sono esclusi i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e quelli consistenti unicamente ad abrasione dei cristalli;
- effrazione o scasso subiti dal mezzo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del mezzo;
- appropriazione indebita da parte dei dipendenti a condizione che tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato, quanto la consumazione di esso siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;

È condizione essenziale per il diritto all'indennizzo:

- che del fatto la Società sia stata messa a conoscenza entro il termine di un anno dalla consumazione del reato;
- che l'Assicurato non addivenga, senza il consenso della Società, a transazione con il dipendente infedele;
- che il reato sia stato denunciato all'Autorità.

ART. 25 - SOMME ASSICURATE

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del valore assicurato per ciascun singolo veicolo risultante dall'apposito elenco, fermo restando che l'importo del danno non può essere in ogni caso superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto l'eventuale recupero.

Sono compresi in garanzia optional, accessori, impianti (compresi quelli fonovisivi), dispositivi vari non di serie ed eventuali altre attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato.

ART. 26- ESCLUSIONE RELATIVE ALLE GARANZIE INCENDIO, FURTO

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo, comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o radioattività;
- b) determinati o agevolati da dolo del conducente, del Contraente e/o Assicurato;
- a) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità.
- b) se il veicolo è guidato da persone non munite di regolare patente ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla Legge e comunque non dipendenti dalla Contraente;
- c) se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti;

ART. 27 - RIPARAZIONE – SOSTITUZIONI IN NATURA DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE

La Società ha la facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituire il veicolo stesso o le sue parti con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, oppure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, pagando a titolo di indennizzo il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

ART. 28 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI

Salvo il disposto dell'art. 28 il danno viene liquidato nei seguenti modi:

- Danno totale: liquidazione uguale al valore commerciale corrente al momento del sinistro, dedotto l'eventuale recupero.
- Danno parziale: liquidazione con degrado d'uso (non superiore al 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione, con il massimo del 50%) su pezzi di ricambio meccanici ed elettrici, ma senza degrado su carrozzeria, manodopera e materiali d'uso (con il limite di risarcimento pari al valore commerciale del mezzo).

Indennizzo IVA : qualora l'Assicurato, al momento del sinistro, debba detrarre ai sensi di legge l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'indennizzo sarà effettuato al netto di detta imposta.

In ogni caso il risarcimento non potrà superare il valore assicurato.

ART. 29 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'Art. 1916 C.C. nei confronti delle persone che detengano legittimamente il veicolo.

ART.30 INFORTUNIO CONDUCENTE

La Società Assicuratrice, si dovrà impegnare ad indennizzare il conducente, per gli infortuni derivanti da incidenti durante la circolazione del veicolo stesso anche se autonomo senza l'identificazione di un altro veicolo antagonista e deve essere prestata sulla targa

- **In caso che si verifichi la morte dell'assicurato**, purchè si avvenuta entro due anni dal giorno dell'infortunio;

- **In caso di Invalidità permanente**, la società dovrà effettuare il pagamento della somma assicurata, in proporzione al grado di invalidità permanente, tale indennizzo dovrà essere riconosciuto a condizione che sussistano postumi permanenti e che gli stessi si siano stabilizzati entro due anni dal giorno dell'infortunio, ancorchè successivamente alla scadenza della polizza.

- **Diaria da ricovero e convalescenza**, qualora si verifichi un infortunio, che comporti il ricovero dell'assicurato in Istituti di cura sia in Italia che all'estero, la Società assicuratrice dovrà corrispondere dell'importo giornaliero, computato dal giorno del ricovero e terminerà il giorno antecedente la dimissione, con un massimo di giorni 360, complessivamente per uno o più ricoveri per lo stesso infortunio, inoltre la società Assicuratrice per ricoveri che supera i 12 giorni consecutivi deve corrispondere un indennizzo giornaliero di convalescenza forfettario pari a 12 giorni di ricovero.

- **Rimborso delle spese sanitarie da infortunio..**

- **I parametri di riferimento sono i seguenti:**

In caso di **morte**, la società Assicuratrice dovrà garantire un capitale pari a **€. 100.000,00**;

In caso di **Invalidità permanente**, la società Assicuratrice dovrà garantire un capitale pari a **€. 100.000,00** applicando una **una franchigia massima del 3%**;

In caso di **Diaria da ricovero Ospedaliero e convalescenza**, la società Assicuratrice dovrà garantire un capitale pari a **€. 50,00**; in caso di rimborso spese sanitarie, la società Assicuratrice dovrà garantire il rimborso delle spese sanitarie sostenute fino ad un importo massimo di **€. 2.500,00**

IL CONTRAENTE

LA COMPAGNIA